

Alla cortese attenzione
dello S.pre.sal
sede di Savigliano
Tel.0172 240667
Fax. 0175 055103

Email : spresal@aslcn1.it

OGGETTO : USO IMPROPRIO DI UN DPI

Buongiorno, a fronte della comunicazione della Società Alstom Ferroviaria Savigliano, i RLS di Alstom Ferroviaria di Savigliano sono a chiederVi delucidazioni / chiarimenti su cosa puo' essere definito DPI, secondo quanto disposto dal D.lgs.81/08 - titolo III - art.75 e art.76 . .Questa nostra richiesta di chiarimenti nasce da una comunicazione Aziendale , qui sotto riportata ,

COMUNICAZIONE

Al fine di perseguire sempre maggiori standard di sicurezza ed in coerenza con quanto già avviene in altri siti ALSTOM e altre primarie realtà industriali, si dispone quanto segue:

Utilizzo del telefono cellulare per motivi personali

Di norma l'utilizzo del telefono cellulare per motivi personali non è consentito al di fuori dalle pause, sia nei Reparti sia negli Uffici, se non per importanti ragioni.

In ogni caso tali telefonate potranno aver luogo solo nelle aree comuni (aree relax, androni, corridoi, etc.) senza uscire mai dalle aree pedonali.

Al fine di prevenire pericoli ed evitare inevitabili distrazioni (sguardo ed attenzione rivolti allo schermo del telefonino invece che al percorso), occorre evitare la digitazione di cellulari, smartphone o l'uso di "app" in movimento.

Utilizzo del cappellino paracolpi

A seguito di non poche medicazioni e infortuni collegabili al non uso di tale DPI, si dispone l'uso generalizzato e permanente del cappellino paracolpi all'interno dei reparti produttivi (uffici esclusi), come già indicato nella segnaletica.

Il cappellino potrà essere tolto unicamente nelle aree comuni durante le pause.

Confidiamo che la condivisione degli obiettivi citati in premessa faciliti una pronta e piena adesione al contenuto della presente comunicazione.

EHS, HR e i Dirigenti responsabili restano a disposizione per ogni chiarimento che fosse ritenuto necessario.

Direzione Risorse Umane

che chiede l' utilizzo del cappellino paracolpi , sia dove c' è il rischio che dove non c' è . I RLS ritengono pertanto corretto pensare che il suddetto cappellino puo' essere definito DPI solo quando l'adozione delle *misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva* non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. **In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio, riteniamo pertanto inverosimile pensare che il caschetto serva come DPI quando la lavorazione in oggetto non preveda da DVR il suddetto rischio .**

Chiediamo pertanto un Vostro intervento in materia atto a chiarirci le idee.

Savigliano 03/02/2017

I RLS